

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|--|
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Presidente |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Avv. Valentina Piccinini | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore |
| - Avv. Emilio Girino | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (Estensore) |

nella seduta del 6 maggio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con reclamo del 7 dicembre 2009 la società ricorrente ha presentato reclamo all'intermediario contestando la legittimità di addebiti effettuati su un conto corrente affidato, aperto presso la banca medesima

Ribadendo di aver già pagato, nel corso del 2009, interessi di sconfinamento per un ammontare complessivo di € 16,76 (di cui € 12,80 per il primo trimestre 2009, € 1,98 per il secondo semestre 2009 e € 1,98 per il terzo trimestre 2009), la ricorrente dichiarava non essere sua intenzione accettare l'addebito della commissione di massimo scoperto ("CMS") dell'1% sull'intero importo affidato, calcolato in misura pari a 300 euro per ciascun trimestre e così per un totale di 900 euro per i primi tre trimestri del 2009.

La ricorrente soggiungeva che il 13 febbraio 2009 il tasso d'interesse "incomprendibilmente è lievitato da un 6,20% al 13,125%, mantenendo una media del 12,50% fino al 3 agosto 2009 data in cui .. viene riportato al 7%", chiedendo quindi alla banca di stornare i tassi pagati in eccesso rispetto a "un tasso ragionevole". Affermava altresì di non accertare l'addebito di 6 euro a trimestre per spese telefoniche (€ 18 in totale), asserendo di non aver ricevuto alcuna comunicazione né verbale né scritta "delle condizioni ... applicate in modo unilaterale".

La "Direzione Internal Auditing – Ufficio Reclami" della banca replicava al reclamo in data 17.12.09, segnalando "che lo scrivente ufficio non è deputato alla gestione delle controversie di natura commerciale ... per le quali in ogni caso le preposte funzioni di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

agenzia e territoriali ... sono a Sua disposizione per affrontare serenamente e costruttivamente la vicenda”.

Con ricorso del 27.1.10, richiamato il contenuto del reclamo, la ricorrente ripropone a questo Arbitro le stesse richieste infruttuosamente rivolte alla banca e dunque:

- a) lo storno dell'importo di € 900 “come ulteriore commissione di massimo scoperto, pari all'1% sull'intero importo affidato di € 30.000 per tre trimestri;
- b) la rettifica degli interessi passivi pagati in eccesso rispetto ad un tasso “ragionevole” del 7% per i primi tre trimestri del 2009.
- c) la richiesta di non pagare le spese telefoniche addebitate per 18 euro.

La banca con mail del 1° aprile 2010 ha comunicato che le proprie controdeduzioni erano *“purtroppo ancora in fase di lavorazione”*. Su sollecito della Segreteria Tecnica, in considerazione del decorso dei termini del procedimento, la banca rendeva le proprie controdeduzioni solo in data 27.4.2010. Con esse, la banca sosteneva quanto segue:

- a) in data 13 febbraio 2009 era stato revocato alla ricorrente il fido di cassa “continuativo” di € 50.000 e accordato un nuovo fido temporaneo con scadenza 31 luglio 2009 di € 30.000, rinnovato – in data 3 agosto 2009 - sino al 10 ottobre 2009;
- b) *“per un mero disguido, ... in nessuna delle due occasioni, erano stati prodotti i documenti di sintesi con le condizioni aggiornate. Solo in data 22 maggio 2009 risulta inviato alla società ricorrente ... [il] documento di sintesi, peraltro mai contestato”;*
- c) in relazione al predetto disguido, venivano ricalcolate le competenze maturate, applicando le condizioni previste nei documenti di sintesi precedentemente inviati. Da tale ricalcolo sarebbe scaturita una differenza a favore della ricorrente pari a € 564,25, di cui € 254,25 per interessi e € 300 per commissione di massimo scoperto;

d) rifiutava il rimborso delle spese telefoniche, le stesse essendo previste nel Foglio informativo del periodo.

La banca, infine, si scusava per il ritardo nella trasmissione delle controdeduzioni e chiedeva all'Arbitro di assumere le proprie determinazioni anche sulla base della propria disponibilità a rimborsare alla ricorrente il suddetto importo maggiorato di € 20 a titolo di rimborso spese di procedura.

DIRITTO

Il ricorso, certamente procedibile data la perfetta coincidenza contenutistica con il reclamo, nasce dal mancato accoglimento di quest'ultimo, il quale doveva apparire già di per sé almeno parzialmente fondato, se è vero, come è vero, che la banca stessa, in sede di controdeduzioni, ha ritenuto di accedere alle richieste del cliente. Si rivela con ciò non condivisibile (ed in contrasto con le nuove disposizioni in materia di trasparenza bancaria) la condotta tenuta dalla banca nella fase del reclamo, tradottasi nel sostanziale rifiuto della trattazione del medesimo.

Questo Collegio ritiene, a sua volta, il reclamo parzialmente accoglibile.

Quanto all'addebito della commissione di utilizzo, quest'ultima, non contemplata dalle condizioni vigenti tra le parti al 31.12.2008 (cfr. documento di sintesi, in breve “DDS”, allegato alle controdeduzioni), risulta invece prevista nelle condizioni asseritamente introdotte a partire dal 22 maggio 2009 con proposta di modifica unilaterale ex art. 118 TUB e contestuale DDS (parimenti allegata alle controdeduzioni).

Per espressa ammissione della banca, il DDS da ultimo menzionato, non sarebbe stato trasmesso alla ricorrente in nessuna delle due occasioni, né il 13.2.2009, in occasione della revoca del precedente fido e della concessione del nuovo, né in data 3.8.2009, in occasione del rinnovo del fido medesimo, il tutto per effetto, secondo la banca, di un “mero



disguido”, comunque superato dal fatto che il cliente non avrebbe mai contestato il documento in questione.

Non ritiene il Collegio credibile la tesi del *disguido*, per l’ovvia ragione che il DDS del maggio 2009 conteneva una proposta di modifica delle condizioni, il che esclude che il medesimo non sia stato consegnato per un mero *disguido* all’anteriore data del 13.2.2009, posto che se di *disguido* si fosse trattato, l’invio pur tardivo non avrebbe contenuto una proposta di modifica. Parimenti, essendo già stato inviato il 22 maggio 2009, non vi sarebbe stato motivo di ritrasmettere il documento il 3 agosto 2009, sicché nessun *disguido* potrebbe ipotizzarsi rispetto ad un documento asseritamente consegnato in data anteriore. Dal canto suo la ricorrente, azienda peraltro che dimostra particolare attenzione e puntiglio alla cura dei propri rapporti bancari, ha contestato il ricevimento del documento solo in occasione del reclamo, dunque svariati mesi dopo il suo presunto ricevimento.

Il punto, ai fini della decisione sulla liceità di applicazione della CMS, non appare determinante, la questione risultando agevolmente risolvibile sotto un profilo prettamente giuridico.

Come noto, la materia delle CMS è stata ampiamente rivisitata a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 2-bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

La disposizione normativa dianzi citata ha sancito, al comma 1°, la nullità delle “*clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido*”. La stessa disposizione dichiara altresì nulle “*le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all’importo e alla durata dell’affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l’indicazione dell’effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento L’ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell’importo dell’affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione [...]”.*

La norma pone dunque un chiaro distinguo, additando, a seconda dei casi, diverse fattispecie di nullità (e, a *contrariis*, altrettante formule di ammissibilità) vuoi di CMS in senso stretto (finalizzate cioè a remunerare la banca in caso di utilizzi) vuoi di commissioni di puro utilizzo (richieste cioè indipendentemente dall’utilizzo effettivo).

Nello specifico, la commissione introdotta con le condizioni asseritamente inviate al cliente il 22 maggio 2009 è definita quale “*c.m.s. trimestrale per utilizzo del fido*”, è calcolata nella misura dell’1% e risulta applicata per tre trimestri nella predetta misura (300 euro a trimestre su un affidato di 30.000 euro). La commissione in questione ricade nella seconda previsione della norma testé citata, non risultando correlata alle ipotesi indicate nella prima, ma la sua misura è palesemente superiore (1%) al limite previsto dalla legge (0,5%). Tanto vale ad impedire alla clausola superare il vaglio di conformità previsto dall’art. 2/bis citato, il che ne implica la sua nullità.



Da quest'ultima discende l'obbligo della banca di procedere al rimborso della commissione in parola per l'intero ammontare addebitato (euro 900) e non per l'ammontare di un solo trimestre (300) come risultante dall'offerta formulata dalla banca nelle controdeduzioni.

Quanto alle competenze (interessi) addebitati alla ricorrente nel periodo controverso, la banca, in sede di controdeduzioni, si è dichiarata disponibile a rimborsare 264,25 euro, senza esplicitare la formula di calcolo applicata e limitandosi a ribadire, sulla base della sopraindicato disguido, l'inapplicabilità del DDS del 22.5.09 se non a partire dalla stessa data.

Per la verità, a tacere della difficoltà di accertamento della circostanza afferente all'invio e alla ricezione del DDS 22.5.09 citato (v. *supra*), quest'ultimo, pur supponendosi, in tale incertezza, e il suo invio e la sua ricezione alla data testé indicata, non avrebbe potuto produrre effetti se non dopo almeno 30 giorni, dunque non prima del 21 giugno 2009 (cfr. art. 118 TUB).

Va altresì osservato, sempre in tema di applicazione di interessi, che il DDS al 31.12.08 indica i tassi massimi applicabili nelle misure dell' 8% (nominale) e dell'8,243% (effettivo), mentre il DDS 22.5.09 riporta, rispettivamente, valori pari al 12,375% e al 12,961%. In concreto, l'analisi della staffa dei conti rivela che sia nel primo che nel secondo trimestre 2009 risultano applicati interessi in misura maggiore, come parimenti riconosciuto, sia pur parzialmente dalla banca, in sede di ricalcolo.

Ritiene il Collegio che il ricalcolo vada nuovamente compiuto accertando gli interessi applicati in eccesso rispetto alle misure massime indicate nel DDS 31.12.08, e ciò sino al 21 giugno 2009 compreso, e a quelle indicate nel DDS 22.5.09 a partire dal 22 giugno 2009 in poi, disponendosi il riaccredito alla ricorrente dei relativi importi eccedenti dette misure massime che risulteranno dal prescritto ricalcolo.

Quanto infine alla richiesta delle spese telefoniche, addebitate nella misura di 18 euro complessivi, se è vero che tale importo è previsto nei fogli informativi della banca, non è men vero che lo stesso non risulta invece contemplato nei DDS. Posto che la funzione del documento di sintesi consiste nel riportare *"in maniera personalizzata, secondo quanto previsto dal contratto, le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio"* (Sez. II, § 7 Disp. Trasparenza: cfr. altresì le analoghe disposizioni previgenti, per le quali il DDS *"riproduce lo schema del foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio, con opportuni adattamenti, riportando le condizioni economiche e le clausole contrattuali praticate al cliente"*: Sez. II, § 8 disp. in vigore dal 1.10.2003), è al DDS e non al foglio informativo che occorre riferirsi per accertare quali, fra le diverse condizioni praticate dalla banca alla generalità della clientela, siano specificamente applicate al singolo cliente. La mancata previsione della voce di spesa in discorso in entrambi i DDS prodotti dalla banca ne esclude la possibilità di applicazione, con conseguente ordine di restituzione al cliente della relativa voce di spesa.

Da ultimo, il Collegio, pur apprezzando le scuse portate dalla banca per il ritardo nell'invio delle controdeduzioni, non può esimersi dal rilevare come tale ritardo abbia rischiato di compromettere la fase di istruttoria e dunque il regolare svolgimento del procedimento e auspica che in futuro la banca voglia attenersi ad un più rigoroso rispetto delle Disp. Banca d'Italia 18.6.09 – Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (in breve "Regolamento ABF"), con particolare riguardo alle Sez. VI, § 5.

P. Q. M.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di € 918,00, nonché gli interessi addebitati fino al 21/6/2009 in eccesso rispetto alla misura indicata nel documento di sintesi al 31/12/2008.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTA